

la situazione ha generato notevole tensione tra le popolazioni interessate e la legittima protesta degli amministratori locali;

se è vero che l'energia è fonte di sviluppo, è pur vero che le varie strutture ed infrastrutture devono essere realizzate nel rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente —;

se non intenda sottoporre alla valutazione del Comitato VIA il progetto dell'ENEL relativo all'elettrodotto Matera-Santa Sofia e se non ritenga di proporre una modifica all'attuale « tracciato » al fine di ottenerne lo spostamento, il che non comporterebbe costi eccessivi. (4-03395)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta orale:*

BURTONE e CARDINALE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Eni ha deciso in maniera unilaterale di dismettere le proprie attività industriali in Sicilia;

questa decisione si inserisce in un quadro nazionale ed internazionale critico e in un contesto congiunturale non favorevole per la chimica il settore del petrolchimico che rischia di avere conseguenze drammatiche in Sicilia;

per la giornata odierna del 3 luglio le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero generale dei lavoratori della chimica che in Sicilia da lavoro ad oltre 4000 addetti di cui 3000 a Gela 1000 a Siracusa e 250 a Ragusa;

del contesto di crisi ne subiscono le conseguenze anche i lavoratori dell'indotto che sono preoccupati della evoluzione e dell'accelerazione imposta dal gruppo Eni alla smobilitazione dalla Sicilia della propria presenza;

le organizzazioni sindacali hanno denunciato l'incapacità programmatica della Regione Sicilia e l'assenza da parte del Governo nazionale in una vertenza che interessa una parte significativa del comparto produttivo dell'isola —;

quali iniziative intenda adottare il Governo per aprire immediatamente un tavolo nazionale con Eni e Organizzazioni Sindacali al fine di scongiurare la dismissione delle attività industriali in Sicilia e a salvaguardia degli attuali livelli occupazionali fornendo garanzie per il rilancio di un settore rilevante della economia siciliana;

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché vengano garantite adeguate risorse finanziarie per dare impulso ad un accordo di programma per la chimica e la petrolchimica Siciliana come richiesto dalle Organizzazioni sindacali puntando su infrastrutture ambiente ricerca e formazione con il pieno coinvolgimento dell'Eni di cui è l'azionista principale. (3-01190)

\* \* \*

#### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

BELLILLO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse su vari organi di stampa (*Corriere dell'Umbria, Il Messaggero, La Nazione, l'Unità*) e in televisione (TG3 Umbria), nei giorni scorsi si è appreso che ad Orvieto, il sostituto procuratore Di Bello ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto per una mostra di pittura dell'artista Valerio de Filippis, in corso al Chiostro di San Giovanni, a cui hanno dato il patrocinio il comune di Orvieto e la provincia di Terni;

da tali organi di stampa risulta che l'indagine è legata a presunte « oscenità » contenute all'interno dei quadri esposti;

si è appreso che, su incarico del sostituto procuratore Di Bello, alcuni agenti della Digos hanno fotografato tutte le tele esposte;

l'artista Valerio de Filippis è riconosciuto ed apprezzato dalla critica del settore; ha esposto recentemente le sue opere a Palazzo Ferrajoli a Roma, ad expoArte a Bari e a Benevento;

in queste occasioni non è mai accaduto che vi fossero indagini da parte di Procure sulle opere esposte;

dalla stampa locale si apprende che la mostra, a seconda delle decisioni della locale Procura, potrebbe essere chiusa anzitempo attraverso apposita ordinanza —

se risulti essere in corso un'indagine sulla mostra di Valerio de Filippis ad Orvieto. (4-03398)

\* \* \*

### COMUNICAZIONI

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

l'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo), ha fissato gli importi dei canoni di abbonamento Speciale al servizio pubblico televisivo, decorrenti dal 1° gennaio 2000;

alla lettera e) di detto articolo, fra i soggetti sottoposti all'obbligo di corrispondere il canone speciale sono stati individuati « ... circoli, associazioni, sedi di partiti; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ... »;

l'articolo 9, comma 14, legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato il dettato dell'articolo 16, comma 1, legge 23

dicembre 1999, n. 448, inserendo dopo le parole negozi ed assimilati la frase « ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva »;

conseguentemente le botteghe, i negozi ed assimilati che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva sono escluse dal pagamento del canone speciale;

il canone ordinario di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 7, comma 1 del Regio decreto-legge 3 ottobre 1925, n. 1917, con il conseguente dispositivo « Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari deve essere munito di apposita licenza di abbonamento »;

il criterio di distinzione fra soggetti tenuti al pagamento del canone ordinario e soggetti tenuti al pagamento di un canone speciale è stato introdotto con l'articolo 10 comma 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « I prezzi di abbonamento di cui all'articolo 8 riguardano gli utenti privati »;

il concetto di canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 10, comma 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto od indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria »;

per i soggetti che commercializzano apparecchi per la radiodiffusione è stato introdotto un regime particolare con l'articolo 10, comma 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « I commercianti ed i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la